REGOLAMENTI SOPRA I NITRI, E POLVERI

Digitized by Google

DECRETO

Portante il Regolamento pei Nitri, e Polveri

21. Maggio 1804. Anno III.

Il Vice-Presidente della Repubblica

Sul rapporto dei Ministri della Guerra, e delle Finanze

DECRETA

I. Il Regolamento sui Nitri, e Polveri annesso al presente Decreto è approvato.

II. I Ministri della Guerra, e delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che in un con detto Regolamento sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

MELZI.

Il Consigliere Segr. di Stato
L. VACCARI.

TITOLO I.

Dei Nitri.

CAPO I.

Dei Salnitrai.

1. LA Nazione esercita il diritto privativo di raccogliere il Nitro per mezzo de' salnitrai. I salnitrai sono nominati dal Ministro delle Finanze.

2. Il territorio di ciascuna Regolatoria e Delegazione è diviso in circondarj.

3. Ad ogni salnitrajo è assegnato un circondario, che non può oltrepassare. Possono assegnarsi più circondarj ad un solo salnitrajo.

4. È fissata per ogni circondario la quantità minima di Nitro greggio o detto di prima cotta, che il salnitrajo dovrà somministrare annualmente.

5. La minima da assegnarsi nel 1804. rimane fissa per tutto il 1806. La minima è determinata per la prima volta in ragione della estensione, e qualità del circondario, del prodotto degli anni antecedenti, e de' mezzi di ciascun salnitrajo.

6. A cominciare dal 1807. si determina ogni

tre anni sul prodotto medio del triennio precedente.

7. Dove le circostanze locali non permettono di assegnare a' salnitrai uno speciale circondario, il Ministro delle Finanze nell' autorizzarli al cumulativo esercizio della professione in un determinato Comune, od estensione di territorio, fissa la quantità minima che ciascuno di essi sarà obbligato di somministrare ogni anno. Pendente l' anno il numero de' salnitrai non potrà esser aumentato.

8. Ogni salnitrajo che non consegni la quantità minima di Nitro che gli è stata fissata paga a titolo di pena convenzionale alla Finanza lire tre per ogni quarto di quintale mancante, a meno che non provi di esserne stato impedito da accidente di forza maggiore.

9. Il salnitrajo che si obbligherà con cauzione idonea alla somministrazione della quantità minima, all' esecuzione delle prescrizioni normali che verranno fissate dall' Ispettoria de' Nitri e Polveri, ed al rimborso dell' anticipazione come abbasso, riceverà dalla Finanza a titolo di scorta una somma senz' interesse equivalente alla metà dell' importo della quantità minima del Nitro che si obbliga di somministrare, con che detta somma non ecceda lire 600.

10. Mancando all' obbligo assunto, il salnitrajo, e la sigurtà sono tenute di pagare alla Fi-

nanza a titolo di pena convenzionale la somma enunciata nell' Articolo 8., e l' interesse inoltre dell' anticipazione in ragione del 5. per cento oltre il pronto rimborso di essa.

11. Detto rimborso ha pur luogo, quando il salnitrajo cessa, per qualunque caso, dal servizio, o si rinnova la quantità minima che serve di base all' anticipazione, la quale si rinnoverà in proporzione.

12. I salnitrai, che forniranno una quantità maggiore dell' assegnata, riceveranno oltre il prezzo un premio di lire tre per ogni quarto di quintale eccedente la quantità assegnata.

13. Per le farine nitrose ammissibili a termini dell' Articolo 51. il premio è della metà.

14. Passato il 1806. la quantità minima, il premio pel di più consegnato, e la pena convenzionale pel consegnato di meno saranno ragguagliati in ragione di Nitro puro.

15. I salnitrai sono muniti di patente, e di una medaglia che portano esteriormente nell'esercizio della loro professione.

16. Appiedi della patente verrà specificato il nome, cognome, e patria dei commessi, di cui il salnitrajo credesse di valersi nella raccolta del Nitro, e del fatto de' quali rimane risponsabile.

17. Le patenti de' salnitrai sono annuali, e gratuite. Si rinnovano di diritto per que' salnitrai che hanno somministrata la quantità mini-

ma loro assegnata. Fra i nuovi aspiranti sono preferiti quelli che si offrono alle condizioni indicate negli Articoli 9., e 10.

18. Non potrà demolirsi alcun fabbricato, se non si notifica prima alla Municipalità del luogo, la quale per comodità de' salnitrai terrà una tabella, dove saranno notate le Case, nelle quali si fanno demolizioni. I proprietarj dei fabbricati, ed i capi mastri sono egualmente responsabili della notificazione che si fosse ommessa sotto le pene prescritte, o da prescriversi dalla Polizia locale ne' limiti della propria facoltà.

19. La Polizia presta pure la necessaria assistenza ai salnitrai, cui fosse vietato di poter liberamente entrare nelle case, e luoghi di ragion privata, e di raccogliervi colle forme prescritte le terre, e fioriture nitrose.

20. I salnitrai che al cominciare dal primo Gennajo 1804. avranno per anni dieci non interrotti servito senza dar luogo a fondato reclamo per parte del privato o del pubblico, e costantemente passata ad un tempo la quantità minima loro assegnata, gioiranno continuando nel servizio di un' annua gratificazione non minore di lire cento, nè maggiore di lire trecento, secondo le circostanze di merito, età, e famiglia.

21. La gratificazione continua per tre anni dopo la morte del salnitrajo a favore della di lui Vedova, e figli di età minore.

Cap. II.

Delle Nitriere artificiali.

22. È libero a chiunque lo stabilire delle nitriere artificiali mediante licenza, che si accorda gratuitamente dai Regolatori, e Delegati di Finanza.

23. A qualunque privato che stabilisca, e si obblighi di mantenere in attività per anni 9. almeno una nitriera artificiale, il Governo sul parere del Prefetto del Dipartimento, e sentito il Ministro delle Finanze accorderà

1. L'uso gratuito del terreno, o locale nazionale addattato che si trovasse disponibile.

2. Una somma a titolo di sovvenzione proporzionata all'importanza dello stabilimento. Detta somma non potrà eccedere Lire due mille, e verrà scontata negli ultimi tre anni senza interesse intanto. Questa somma potrà aumentarsi sino a lire mille di più, quando non vi sia terreno, o locale nazionale da accordarsi ad uso gratuito come sopra.

24. Il concessionario si obbligherà con sigurtà idonea alla restituzione della somma sovvenuta, ed a fornire annualmente alla Finanza la quantità minima di Nitro che gli verrà fissata di tre in tre anni.

25. Sono nel resto comuni al medesimo gli Art. 33. e 54.

26. Il proprietario della nitriera inoltre consoliderà in se solo il diritto privativo di raccogliere, e fabbricare Nitro nel circondario, osservato nel resto il prescritto pe' salnitrai patentati, quando si obblighi ne' modi, e per il tempo espressi negli Artic. 23., e 24. a fornire annualmente alla Finanza tra il prodotto della nitriera, e del circondario il doppio almeno della quantità minima del Nitro greggio assegnata al circondario medesimo. L'esercizio di tale diritto avrà principio alla scadenza della patente de' salnitrai del circondario.

27. Quel cittadino che erigerà il primo una nitriera artificiale di qualche importanza in un Dipartimento, dove non esista, oltre ai vantaggi accordati dagli Artic. 23., e 25. riceverà dal Governo il premio d'una medaglia d'oro del valore di zecchini cinquanta.

28. I Prefetti di concerto colle Società di agricoltura, e sentiti i chimici più esperti faranno stabilire nel Dipartimento, e nelle località più opportune una nitriera artificiale almeno a spesa, ed utile della Finanza. Il piano dello stabilimento è trasmesso prima al Ministro delle Finanze per la sua approvazione.

29. Nei Comuni ove si troverà in attività una nitriera artificiale o per conto della Finan-

za, o per altrui conto, verrà con un regolamento di polizia locale provveduto in modo che senza costo, o danno degli abitanti possa la nitriera raccogliere le sostanze vegetabili, ed animali proprie alla nitrificazione.

30. Il Ministro della Guerra darà le necessarie disposizioni, perchè nelle Scuderie Militari si eseguiscano le preparazioni opportune per la nitrificazione delle terre. Il prezzo del Nitro, che verrà estratto, dedotte le spese, cederà a profitto della cassa delle fortificazioni.

CAP. III.

De' Tezoni nazionali.

31. I tezoni nazionali verranno dati in Affitto per uno spazio non minore di anni tre, nè maggiore di nove. Per l'uso del locale non si esige somma alcuna.

32. L'affittuario si obbligherà a somministrare la quantità minima che gli verrà fissata di tre in tre anni.

33. Consegnandone meno è soggetto alla pena convenzionale portata dall'Artic. 8. Oltrepassando la minima gioirà del premio di lire 12. per ogni quintale di Nitro puro, che fornirà di più.

34. Il prezzo de' nitri greggi provenienti da tezoni dovrà calcolarsi in ragione del Nitro pu-

to che contengono, e sarà eguale al prezzo fissato pel Nitro puro dall' Artic. 46., o che venisse a fissarsi in progresso.

35. I tezoni saranno conseguati nello stato in cui trovansi.

36. L' affittuario dovrà eseguire coi metodi più economici insieme e proficui da prescriversegli dall' Ispettoria de' Nitri tanto le opere necessarie a porli in attività, quanto le riparazioni annuali.

37. La Finanza accorda all'affittuario in principio del contratto una anticipazione a titolo di scorta senza interesse, la quale non potrà essere minore di lire cinquecento, nè maggiore di lire due mille.

38. Quest' anticipazione è restituita alla fine del contratto, ovvero compensata in tutto, o in parte colle migliorie che risulteranno fatte dall' affittuario, ed esistenti in tal tempo.

39. La ricognizione delle migliorie seguirà coll' intervento del successore nell' affitto del tezone.

40. L' affittuario garantisce la restituzione dell' anticipazione, e l' esecuzione del contratto con cauzione idonea.

41. Nessun privilegio di pascoli, condotte, asportazione di terre nitrificabili, o simili compete al tezone.

42. La Finanza accorderà all' affittuario del

tezone l' affitto dei pascoli nazionali, ove ne esistano, e sieno liberamente disponibili a stima di perito eleggibile dalla Finanza.

43. Quanto agli affitti pendenti de' tezoni nulla verrà innovato; salvo alla Finanza ed all' affittuario la facoltà di prendere de' concerti ulteriori di recipreca convenienza.

Cap. IV.

Del prezzo de' Nitri tanto greggi che puri che si vendono alla Finanza.

44. Conformemente alla Legge delli 5. Nevoso anno IX. chiunque raccoglie o fabbrica Nitri nello Stato, o ne introduce dall' Estero è obbligato di farne la vendita alla Finanza.

45. La Finanza paga il Nitro greggio al prezzo di lire dodici, o dodici e mezzo di Milano per ogni quarto di quintale secondo le località.

46. Il Nitro puro contenuto nel Nitro greggio al prezzo di soldi 18. per ogni libbra da once dodeci peso; e moneta di Milano.

47. Pel Nitro che proveniente dall' Estero, o dalle fabbriche particolari venga rimesso alla Finanza già perfettamente depurato, il prezzo è di soldi 20.

48. È libero ai salnitrai l' eleggere che il

Nitro venga loro pagato in ragione del peso del Nitro greggio, o in ragione del Nitro puro contenuto in esso.

49. A cominciare dal primo di Gennajo 1806. il Nitro greggio sarà pagato unicamente in ragione del Nitro puro che contiene, cioè a dire secondo la rispettiva bontà, o titolo.

50. Il Ministro delle Finanze farà diramare ai collettori, e rimettere gratuitamente ai salnitrai, proprietarj, ed affittuarj delle nitriere o tezoni una istruzione pratica per riconoscere la bontà del Nitro greggio. In detta istruzione si farà risultare specialmente il vantaggio che ne ridonda ai salnitrai dal pagarsi loro il Nitro greggio al prezzo di bontà.

51. Le farine nitrose che perdono più del 57. per cento sono rifiutate. Passato il 1805. saranno rifiutate le farine nitrose che perderanno più del 45. per cento. Le farine nitrose ammissibili si continuano a pagare lire 9. per ogni quarto di quintale, a meno che il salnitrajo elegga che gli vengano pagate in ragione del Nitro puro che contengono.

CAP. V.

Delle Raffinerie di Nitro.

52. Vi saranno per ora nella Repubblica tre raffinerie nazionali di Nitro in attività una

in Milano, una in Modena, ed una in Mantova.

53. La raffineria di Brescia sarà posta in attività, tostochè la raccolta de' Nitri nella Repubblica fornisca un alimento sufficiente alla fabbrica delle Polveri in detta Città.

54. Ad ogni raffineria sarà unita una Fabbrica di Nitro greggio.

55. I Nitri provenienti dalle Regolatorie, e Delegazioni di Finanza sono ripartiti, ed applicati a ciascuna delle tre raffinerie secondo che verrà prescritto dal Ministro delle Finanze giusta la località.

56. In ogni raffineria vi sarà uniformità di metodi, e di contabilità. Dovrà introdursi, e praticarsi in ciascuna il metodo delle lavande fredde.

57. In ogni raffineria vi sarà un magazziniere, un capo raffinatore, un primo giornaliere che ne faccia in caso d' assenza, o d' impedimento le veci col titolo di sotto-capo, e un numero di operaj proporzionati al bisogno.

58. Presso il Magazziniere è la custodia de' generi, utensili, e macchine, e la contabilità. Il capo raffinatore risponde dell' esattezza delle operazioni.

59. L' Ispettore presenta la Pianta d'ogni raffineria al Ministro delle Finanze, sulla di cui proposizione il Governo l' approva.

60. Nessuna alterazione potrà farsi alla Pianta approvata dal Governo, oè nel numero degl' Individui, nè nei soldi.

Cap. VI.

Del Prezzo de' Nitri, che si vendono dalla Finanza.

61. I Nitri continueranno ad essere venduti dalla Finanza ai seguenti prezzi per ogni libbra da oncie dodici peso, e moneta di Milano.

Nitro di prima cotta . . .	lir.	— :15
Di seconda cotta	„	1: —
Di terza cotta, o raffinato in modo equivaleote . .	„	1:10

TITOLO II.

Delle Polveri.

Cap. I.

Fabbriche delle Polveri.

62. VI saranno per ora nella Repubblica tre Fabbriche di Polveri in attività, una in Lambrate presso Milano, una io Marmirolo pres-

so Mantova, una in Spilimberto presso Modena.

63. In ciascuna fabbrica vi sarà uniformità di metodi, e di contabilità.

64. In ogni fabbrica vi sarà un capo-fabbricatore che riunisce le incumbenze di magazziniere; un sotto-capo che ne fa in caso d'assenza, n d' impedimentn le veci; dne capi ai molini; un numero di operaj proporzionati al bisogno. Uno di questi operaj è anche incaricato de' lavori da falegname che possono occorrere alla giornata.

65. Gli Artic. 59., e 60. sonn comuni alle fabbriche delle polveri.

Cap. II.

Vendita delle Polveri.

66. Le Pulveri continueranno ad essere vendute ai particolari dalla Finanza ai seguenti prezzi per ogni libbra da oncie dodeci peso, e moneta di Milann.

Polvere di prima sorte ossia sopraffina	lir.	2: —:—
Di seconda sorte, n mezzanella	„	1:12.6
Comune, o da munizione . .	„	1: 2:6

67. Le Polveri che si rimettono dalla Finanza al Militare saranno pagate sui fondi del Ministro della Guerra a soldi 18. la libbra. La liquidazione dei conti tra i due Ministerj si farà di sei in sei mesi.

68. La spesa de' sacchi, barili, e trasporto delle Polveri per servizio del militare è a carico del Ministro della Guerra.

69. La Polvere sopraffina non sarà venduta che dai dispensieri ne' Comuni ove esista una Regolatoria, e Delegazione di Finanza. Detti dispensieri non potranno vendere Polvere di altra qualità.

70. La Polvere da mina non si venderà che a grosse partite, e previa licenza di accordarsi soltanto a quelli che proveranno averne bisogno per le Arti loro, e cogli Attestati delle Autorità locali relativi alla quantità del consumo, sotto pena di decadere dal beneficio qualora ne abusassero.

71. Il Ministro delle Finanze prende le misure più efficaci per prevenire e reprimere ogni frode.

TITOLO III.

Dell' Ispettoria de' Nitri, e delle Polveri.

CAP. I.

Organizzazione dell' Ispettoria.

72. Conformemente all' Artic. VI. della Legge 5. Nevoso anno IX., e del Decreto del Governo degli 11. Luglio 1803. vi sarà nella Repubblica un' Ispettoria de' Nitri, e delle Polveri composta di un Ispettore, e quattro sotto-Ispettori, uno de' quali risiede in Milano, uno in Mantova, uno in Modena, ed uno in Brescia.

73. In caso di assenza, od impedimento dell' Ispettore, il sotto-Ispettore in Milano ne fa le veci.

74. I sotto-Ispettori corrispondono coll' Ispettore; l' Ispettore coi Ministri della Guerra e delle Finanze secondo gli oggetti compresi nelle attribuzioni respettive de' Ministeri.

75. L' Ispettore eccita la vigilanza de' Prefetti, de' Regolatori, e Delegati di Finanza su tutti gli oggetti interessanti la prosperità di questo ramo d' amministrazione.

76. La proposizione, e l'esecuzione de' metodi approvati dal Governo per la fabbricazione delle Polveri spetta al Ministro della Guerra. Ogni altra parte di questa amministrazione è fra le attribuzioni del Ministero delle Finanze.

77. L'Ispettore risiede in Milano. Il di lui Ufficio sarà in un locale vicino alla raffineria. Fanno parte di detto Ufficio, il sotto-Ispettore, un Segretario, ed un Ufficiale computista, il quale coadiuverà ancora il magazziniere nella tenuta de' registri, copia de' conti, e simili.

78. I sotto-Ispettori di Modena, Mantova e Brescia hanno ciascuno uno scrittore computista che li coadiuva.

Cap. II.

Dell' Ispettore.

79. L' Ispettore propone al Ministro delle Finanze l'organizzazione del materiale, e degli impiegati delle raffinerie, e fabbriche delle Polveri della Repubblica, ed al Ministro della Guerra i metodi per migliorarne la fabbricazione in qualità, e quantità: tiene mano all'esecuzione de' piani che verranno approvati dal Governo sulla proposizione de' due Ministri, ciascuno in ciò che lo riguarda. Dirigge e sorveglia in persona, o per mezzo de' sotto-Ispettori le operazioni, e

la condotta di qualunque impiegato nelle raffinerie e fabbriche: controlla i cali de' Nitri, e la qualità del sal marino, o comune che se ne estrae mediante analisi a parte delle diverse qualità de' Nitri che passano alla raffinazione, come pure verifica, e controlla il calo delle Polveri.

80. I conti, stati, e *fatte* che il magazziniere rimette alla Finanza debbono necessariamente esaminarsi, e vidimarsi dall' Ispettore, o sotto-Ispettore locale, i quali inoltre vi fanno occorrendo a parte le proprie osservazioni.

81. I fondi pel pagamento de' Nitri, e per le piccole spese ne' luoghi ove esistono le raffinerie, e le fabbriche delle Polveri saranno fatti dalle casse di Finanza presso il magazziniere previa abilitazione del Ministro delle Finanze. Nessun pagamento può eseguirsi dal magazziniere senza l' approvazione dell' Ispettore, o sotto-Ispettore locale.

82. Eccettuato il pagamento del prezzo de' Nitri da regolarsi indistintamente, ed uniformemente sulle basi del presente Regolamento, ed i casi di urgenza tale che non permetta una regolare comunicazione è vietato all' Ispettore, e sotto-Ispettori l' ordinare verun' opera, o spesa eccedente l' importare di lire cento. Ogni spesa maggiore esige l' approvazione del Ministro delle Finanze.

83. Non può riceversi ne' magazzini verun articolo, come potassa, legna, zolfo, carbone, od altro qualunque, senza l'ordine in iscritto dell' Ispettore, o sotto-Ispettore che non lo darà, o lo darà colle dovute riserve, ove trovi che la quantità, qualità, ed epoche della fornitura non corrispondano al contratto.

84. La ricevuta del magazziniere a favore del fornitore deve per ottenersene il pagamento essere vidimata dall' Ispettore, o sotto-Ispettore.

85. La stessa vidimazione è necessaria ai conti degli Artefici per le fabbriche delle raffinerie, e Polveri.

86. L'Ispettore presenta per li quindici di ciascun mese al più tardi ai Ministri della Guerra, e delle Finanze lo stato di situazione d' ogni raffineria, e fabbrica delle Polveri nell' ultimo giorno del mese precedente; ed ogni anno nel mese di Settembre presenta insieme coll' inventario delle rimanenze all' ultimo di Agosto lo specchio generale delle operazioni dell' anno, distinto per ogni raffineria o fabbrica, e corredato dalle osservazioni di confronto coll' anno precedente.

87. Contemporaneamente l' Ispettore presenterà il conto preventivo delle spese per l'anno avvenire distinto nelle diverse raffinerie, e fabbriche, e classificato per ciascuna di esse nelle categorie indicate all' Artic. 114.

88. Ogni tre anni incominciando dall' anno presente, e più frequentemente, ove il Ministro delle Finanze ne conosca la necessità, l' Ispettore visiterà in persona le raffinerie e fabbriche delle Polveri, le nitriere, e i tezoni nazionali, e ne trasmetterà il rapporto dettagliato in doppio ai due Ministri.

89. Sarà sollecito in particolare di comunicare al Ministro delle Finanze le sue osservazioni sui mezzi pratici, e più proprj per accrescere, e migliorare nelle diverse località la raccolta, e qualità de' Nitri, e le nitriere artificiali.

Cap. III.

De' sotto-Ispettori.

90. L'unione delle Regolatorie, e Delegazioni applicate in conformità dell' Artic. 55. ad una delle raffinerie, e fabbriche delle Polveri formano il Distretto del sotto-Ispettore che vi è stabilito.

91. Vi è per ora un'eccezione per le Regolatorie, e Delegazioni cadenti nel Distretto del sotto-Ispettore di Brescia. Le incumbenze particolari di detto sotto-Ispettore sono determinate dagli Artic. 116. e 117.

92. I quattro Distretti sono denominati dal luogo di residenza del sotto-Ispettore.

93. Le incumbenze del sotto-Ispettore nel proprio Distretto riguardano 1. la raffineria, 2. la fabbrica delle Polveri, 3. la raccolta de' Nitri, l' istruzione de' salnitrai, la direzione delle nitriere artificiali della Nazione nel Distretto, 4. la corrispondenza coll' Ispettore, coi Regolatori e Delegati di Finanza.

94. In Milano l' Ispettore, od in caso di sua assenza od impedimento il sotto-Ispettore corrisponde immediatamente col Ministero delle Finanze.

95. Il sotto-Ispettore tiene un giornale per la raffineria, in cui registra 1. Le Partite di Nitro greggio che si ricevono, i prezzi rispettivi, e le collettorie o salnitrai, d' onde procedono. 2. Le partite di Nitro greggio che si pongono in lavorazione. 3. La quantità di potassa che vi si consuma. 4. I prodotti di ciascuna lavorazione tanto in Nitro che in sale comune. 5. Le partite di Nitro, e di Sale, che si esitano dalle fabbriche. 6. Le partite di Nitro che passano alla fabbrica delle polveri. 7. Le spese ordinarie, e straordinarie che avranno luogo.

96. Il sotto-Ispettore fa l' analisi delle diverse qualità de' Nitri greggi che si lavorano nella raffineria; confronta, e rettifica co' proprj i risultati di questa.

97. Provede perchè non si disperdano i residui delle cotte, le schiume, le terre separate,

che fa lisciviare ogni anno a profitto della Nazione. Tanto egli che il magazziniere tengono conto separato dei prodotti di questa lavorazione.

98. Il magazziniere rimette i conti, stati, e *fatte* mensili in doppio al sotto-Ispettore che, ritenutone presso di se un esemplare, ritorna l'altro da lui vidimato al magazziniere per la trasmissione al Ministro delle Finanze conformemente all'Artic. 80.

99. Il sotto-Ispettore tiene un altro giornale per la fabbrica delle Polveri in cui registra 1. La quantità, e qualità de' Nitri, che dalla raffineria passano alla fabbrica. 2. La quantità, e qualità dello zolfo, del carbone, e della legna che entrano nei magazzini della fabbrica. 3. Le dosi impiegate. 4. Le partite delle Polveri che verranno rimesse dalla fabbrica al Militare, o alla Finanza. 5. Le spese ordinarie, o straordinarie che avranno luogo.

100. Il sotto-Ispettore esaminerà, e registrerà ad ogni consegna la portata delle Polveri, che sortono dalla fabbrica.

101. Le consegne tanto al Militare che alla Finanza si faranno mediante bolletta, che il sotto-Ispettore vidima. La consegna al Militare sarà inoltre corredata da processo verbale che dovrà sottoscriversi dal Commissario di Guerra, e dall'Ufficiale che la riceve, dal sotto-Ispetto-

re, e dal capo fabbricante. La portata della Polvere viene indicata nel processo verbale, e nella bolletta rispettivamente.

102. Il capo-fabbricante rimetterà ogni settimana al sotto-Ispettore lo stato di fabbricazione, ed alla fine del mese lo stato mensile in doppio. In detto stato verranno specificate le precise quantità delle materie entrate nella lavorazione.

103. Il sotto-Ispettore esamina gli stati mensili, ne ritiene un esemplare, e ritorna l'altro vidimato al capo-fabbricante per la trasmissione alla Finanza a mente degli Artic. 80, e 98.

104. Il capo-fabbricante rimetterà pure mensualmente al sotto-Ispettore i campioni delle Polveri di ciascuna fabbricazione.

105. Ogni anno alla fine di Agosto si farà asciugare la polvere *verde*. Si procederà quindi all'inventario delle rimanenze, e si farà il rendiconto generale calcolate le quantità state poste in lavorazione secondo gli stati mensili, le partite di Polvere rimesse al Militare, o alla Finanza, ed i residui.

106. Attivato il nuovo metodo di raffinare, e la pratica conseguente di non rimettere alla fabbrica che Nitri in istato di perfetta essicazione, non sarà ammissibile verun calo eccedente il due per cento. Similmente un calo maggiore dell'uno per cento continuato non potrà

tollerarsi. L' uno per cento sarà abbonato indistintamente.

107. Il sotto-Ispettore due volte il Mese almeno anderà in persona a visitare la fabbrica delle polveri, i magazzini, le macchine, darà le provvidenze di urgenza per riparare, o prevenire ogni inconveniente; prescriverà le qualità delle polveri da fabbricarsi secondo le istruzioni che riceverà dall' Ispettore, e l'orario della Fabbrica.

108. È cura del sotto-Ispettore, ritrovando nitri di cattiva qualità di provocare l'attenzione de' Regolatori e Delegati, dai circondarj de' quali provengono, come altresì di riconoscere il titolo de' nitri esperimentati dai collettori, tanto nel caso di riclamo de' salnitrai, quanto per assicurarsi dell'esattezza, e precisione dei collettori medesimi nell'operazione; al quale effetto trasmetterà ai Regolatori, e Delegati le direzioni opportune, e si concerterà con essi per renderla facile, sicura, ed uniforme in tutta la Repubblica.

109. I sotto-Ispettori prenderanno ad istruire alcuni de' salnitrai più capaci sui mezzi di accrescere la raccolta, e fabbricazione del nitro, singolarmente coll' uso della potassa, e faranno conoscere all' Ispettore i nomi di detti salnitrai, i metodi di cui servonsi, i risultati de' metodi nuovi, il progresso dell' istruzione, e dell' uso

delle nuove pratiche tra i salnitrai, le ragioni che lo ritardano, e i mezzi di estenderlo.

110. Quando il sotto-Ispettore trovi necessario che la Finanza anticipi ai salnitrai scelti per l'istruzione la potassa, ne informerà l'Ispettore che proporrà al Ministro delle Finanze i modi, e i limiti della somministrazione, e le norme per assicurare il rimborso del costo alla Finanza.

111. Corrisponderanno similmente i sotto-Ispettori coi Regolatori e Delegati sull'oggetto delle nitriere artificiali tanto proprie della Finanza, che di altri, e sulle misure da adottarsi, e proporsi all'Autorità competente per estenderle, e migliorarle.

112. Avranno del resto esatta, e periodica corrispondenza coll'Ispettore, a cui faranno pervenire l'epilogo degli stati, e conti; ed i campioni enunziati negli Articoli 98. 103., e 104. colle proprie osservazioni sull'andamento in generale dell'amministrazione, e sui dettagli.

113. Ogni trimestre faranno un rapporto ragionato sui risultati comparativamente al trimestre precedente. L'Ispettore classifica, e prescrive per ciascun sotto-Ispettore gli oggetti comuni o particolari, su cui deve raggirarsi il rapporto.

114. In Settembre d'ogni anno ogni sotto-Ispettore presenterà all'Ispettore il conto preventivo della spesa per l'anno successivo per la raffineria, e fabbrica delle polveri che dirige.

Detto conto preventivo sarà classificato ne' seguenti Articoli: Personale = Locali = Macchine, ed utensili = Proviste de' generi = Spese di cancellaria, e d'Uffizio = Trasferte e visite = Spese accidentali.

115. L'Ispettore estenderà un'Istruzione uniforme per i sotto-Ispettori. In fine soggiungerà gli Articoli particolari a qualche sotto-Ispettoria, se vi è luogo. Detta istruzione avrà per base le prescrizioni del presente Regolamento, e dovrà essere approvata dai Ministri della Guerra, e delle Finanze secondo gli attributi respettivi.

116. Le incumbenze particolari del sotto-Ispettore in Brescia, sintantochè vi venga posta in attività la raffineria, e fabbrica delle polveri, riguardano 1. I tezoni nazionali esistenti nelle ex Provincie di Brescia, Bergamo, Crema, e Verona. 2. La raccolta de'Nitri, l'istruzione de'salnitrai, e la direzione delle nitriere artificiali nella Regolatoria del Mella.

117. È sentito sulle condizioni dell'affitto di ciascun tezone, e sui mezzi più propri per affrettarne, ed aumentarne il prodotto. Visita i tezoni due volte all'anno. La prima visita si farà nell'Estate, dopo che si sono ritirate le pecore, ed osserverà se le terre fecondate sono trattate e disposte a dovere. La seconda sarà nell'Inverno mentre le pecore soggiornano nel

tezone. In questa visita, la quale caderà nel tempo che nei tezoni si debbono lisciviare le terre, darà agli affittuarj e loro commessi le opportune istruzioni. Dopo ogni visita rimetterà all' Ispettore un rapporto dettagliato di ciascun tezone.

118. Gli Articoli 108. e 111. sono comuni al sotto-Ispettore in Brescia per ciò che riguarda la Regolatoria del Mella.

119. I sotto-Ispettori, alle di cui raffinerie passano i Nitri de' tezoni, e della Regolatoria del Mella comunicano le loro osservazioni, ed i risultati delle analisi di detti Nitri al sotto-Ispettore in Brescia.

Cap. IV.

Degli Allievi.

120. Il servizio degli allievi che il Governo credesse opportuno di nominare è gratuito. L'allievo dipende dal sotto-Ispettore, lo coadjuva nell' esercizio delle sue funzioni, e ne fa in caso di assenza, o d'impedimento le veci.

TITOLO IV.

Disposizione Generale.

121. Oltre le disposizioni richiamate ò prescritte dal presente Regolamento, dovranno osservarsi nel resto riguardo ai Nitri la Legge delli 5. Nevoso anno IX. e riguardo alle polveri la Legge delli 31. Dicembre 1803. an. II.

Certificato conforme
Il Consigliere Segr. di Stato
L. Vaccari.

DECRETO

Sull' applicazione delle pene portate dalle Leggi 22, e 31 Dicembre 1803. ad ogni altra contravvenzione alle Leggi, e regole di Finanza.

24. Maggio 1804. Anno III.

Il Vice-Presidente della Repubblica

Viste le Leggi delli 22., e 31. Dicembre 1803. Anno II.;

Sul rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia, e del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio Legislativo

DECRETA.

I. Nelle contravvenzioni alle Leggi, ed ai Regolamenti sui Dazj di consumazione, sulle privative della raffinazione, e vendita dei Nitri; del Bollo della Carta; del Bollo Pesi, e Misure, e in generale nelle contravvenzioni ad ogni Legge e regolamento di Finanza (eccettuati gli oggetti di Zecca, Posta, e Lotto)

si osserveranno le disposizioni degli Artic. 28. 29. 30. 31. 35. 36. 39. 40., e seguenti sino al fine della Legge 22. Dicembre 1803. Anno II., e degli Articoli 13. 14. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. della Legge delli 31. detto mese ed anno: salve nel resto le sanzioni penali di ciascuna Legge di Finanza in tutto ciò, in cui gli Articoli delle Leggi 22. e 31. Dicembre 1803. qui richiamati non dispongano altrimenti.

II. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro delle Finanze sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

MELZI.

Il Consigliere Segr. di Stato
L. VACCARI.

DECRETO

Sulla consegna, e sul prezzo del Nitro greggio.

22. Giugno 1804. Anno III.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'Art. 2. del Decreto di Governo, e gli Articoli 46. 48., e 76 del Regolamento sui Nitri e Polveri delli 21. Maggio 1804. Anno III.

DECRETA.

I. Dal primo Luglio 1804. in avanti, e sinchè venga altrimenti prescritto, ai salnitrai, i quali eleggano in conformità dell'Art. 48. del Regolamento che il Nitro greggio cristalizzato od in spiga venga loro pagato in ragione del Nitro puro contenuto in esso, i Collettori pagheranno loro intanto il nitro greggio in ragione di liro 15. per ogni quarto di qnintale, moneta, e peso di Milano.

II. Il Collettore in presenza del salnitrajo pesa il Nitro, ne rimescola la massa, e ne leva

da' diversi punti la quantità di quattro libbre: la ripone in un vaso di latta, sul cui coperchio si specificherà la denominazione della Collettoria, il nome, e cognome del salnitrajo, il peso dell' intiera partita di Nitro, il giorno, mese ed anno della consegna. Il vaso sarà legato e suggellato alle due estremità. Il salnitrajo potrà, volendo, apporvi un sigillo proprio. Il Collettore rimette sollecitamente il vaso al Regolatore o Delegato da cui dipende, e questo al sotto-Ispettore del Distretto.

III. Dove il Nitro è consegnato dai Salnitraj immediatamente al Magazziniere, questi esaurite le pratiche sovra prescritte ai Collettori, rimette il vaso del campione direttamente al sotto-Ispettore.

IV. Il sotto-Ispettore procede all' Analisi del campione, e ne stende processo Verbale.

V. Lo stesso sotto-Ispettore di tre in tre Mesi trasmette al Regolatore o Delegato o al Magazziniere nel caso contemplato all' art. 3. un estratto dei processi Verbali delle analisi fatte sui diversi campioni spettanti a ciascun Salnitrajo, d' onde risulti il titolo, e la conseguente fissazione del prezzo di ciascuna delle Partite da esso rimesse. Il Regolatore e Delegato, o il Magazziniere nel suddetto caso, riconosciuta di nuovo dai proprj registri la quantità del Nitro di ciascuna partita, e i pagamenti in conto fat-

ti al Salnitrajo regola definitivamente in conto del Trimestre tra il Salnitrajo, e la Finanza.

VI. La Direzione delle Imposizioni indirette, i Regolatori e Delegati di Finanza, l'Ispettore, e i sotto-Ispettori de' Nitri e Polveri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Foglio Offiziale.

PRINA.

Bono Seg. Generale.

ISTRUZIONI

Del Ministro delle Finanze per l' esecuzione del Tit. I. Cap. 1. del Regolamento sui Nitri, e Polveri delli 21. Maggio 1804.

5. Luglio 1804. Anno III.

1. I Regolatori, e Delegati di Finanza chiamati avanti di se i Salnitraj attuali, si fanno palesare da ciascuno il proprio nome, e cognome, la patria, da qual tempo eserciti la professione, il luogo in cui ha stabilita l'officina, se siagli assegnato un Circondario determinato, ovvero se eserciti la professione senza assegno di Circondario, e in questo caso in quali Comuni, o territorj, se solo, o in concorso di altri, se abbia Commessi o Spazzini, il nome, cognome, e la patria loro, l'epoca da cui servono; che qualità di Nitro abbia fabbricato esso Salnitrajo nel 1802., nel 1803., e nel primo Semestre dal 1804., quali sieno i siti del Circondario, Comune, o territorio più ubertosi di Salnitro; quali meno; se trovi ostacoli nel raccoglierlo, dove, e quali.

2. Il Regolatore, o Delegato invita quindi il Salnitrajo a dichiarare: 1. se intenda di prevalersi del beneficio dell'Art. 9. del Regolamento: 2. se desideri di profittare dell'istruzione gratuita dal sotto-Ispettore a termini dell'art. 109.

3. Passerà in seguito il Regolatore o Delegato a fissare la *minima*. In ciò fare avvertirà, che l'Art. 5. del Regolamento indica tre dati, che debbono contemplarsi, e calcolarsi unitamente = L'estensione, e la qualità del Circondario = *Il prodotto degli anni antecedenti* = E i mezzi di ciascun Salnitrajo.

4. Gli stessi dati dovranno calcolarsi nella fissazione della *minima* a que' Salnitraj, ch'esercitano la professione cumulativamente con altri in un determinato Comune o territorio, avuto riguardo al numero degli esercenti.

5. Le risposte del Salnitrajo sugli oggetti enunciati negli Articoli precedenti, e la fissazione della *minima* sono redatte in forma di *processo verbale* in carta col bollo, e trascritte in un registro apposito, che i Regolatori, e Delegati fanno aprire intitolato = *Registro de' Salnitraj* = Ogni Salnitrajo vi ha la propria partita.

6. Il Salnitrajo dovrà segnare il processo verbale, che verrà firmato dal Regolatore, o Delegato, e dal Causidico Notajo. Il Salnitrajo s'intenderà con ciò essersi obbligato all'

esecuzione degli Art. 8. 9. 10, e 11. del Regolamento.

7. I Regolatori, e Delegati compita l'operazione per tutti i Salnitraj da essi dipendenti, trasmettono al Ministro delle Finanze *il Prospetto Generale de' Salnitraj* colla indicazione in colonne separate, 1. del Circondario, Comune, o territorio dove dovranno esercitare; 2. della minima assegnata; 3. dell'anticipata da farsi; 4. di quelli che intendono di profittare dell'istruzione gratuita del sotto-Ispettore del Distretto.

8. Trasmettono contemporaneamente al Ministro i processi verbali enunciati nell' Art. 5. delle presenti, fattane però prima la trascrizione sul Registro.

9. Il Ministro approvate, o rettificate, se vi è luogo le operazioni seguite fa pervenire al Regolatore, o Delegato 1. la patente, e medaglia da darsi a ciascun Salnitrajo: 2. l'ordine pel pagamento dell' anticipata a termini dell' Art. 9. del Regolamento.

10. Prima di far seguire il pagamento, il Salnitrajo presta un idonea sigurtà da riconoscersi dal Regolatore o Delegato per tale. L'atto di sigurtà si passa per semplice scrittura da riceversi *gratis* dal Causidico Notajo, che ne dà copia all'Ufficio della Regolatoria, o Delegazione da cui fattane annotazione nel Registro alla partita del Salnitrajo, viene trasmesso al Ministro.

11. Nel Registro si annoterà pure e la consegna della patente, il pagamento dell' anticipata, la remissione del Salnitro, i pagamenti che si faranno per detto titolo, il risultato de' riclami, che si presentassero contro il Salnitrajo, e degli Atti di visita, di cui nell' Artic. 15. delle presenti: in breve tutto ciò che occorrerà, e influir possa a chiarire e regolare in ogni tempo avvenire i conti tra le Finanze, e il Salnitrajo, o a misurare i di lui diritti, ed obbligbi a mente degli Articoli 10. 11. 12. 13. 17. 20. 21. del Regolamento.

12. Dove il territorio della Regolatoria, o Delegazione non è diviso ancora in Circondarj, i Regolatori, e Delegati ne faranno la divisione senza ritardo.

13. Pei Circondarj vacanti inviteranno con avviso pubblico chiunque aspirasse ad esercitarvi tale professione a presentarsi entro un mese. Non presentandosi alcuno il Regolatore, o Delegato deputerà *per esperimento* un Salnitrajo in *via economica*, munendolo di speciale autorizzazione in nome del Ministro. Passati mesi tre il Ministro sui risultati che si avranno provvederà.

14. *Le prescrizioni normali*, che l' Ispettoria de' Nitri, e Polveri ha fissate interinalmente, e che dovranno osservarsi da' Salnitraj, che ricevono l' anticipata a termini dell' Artic. 9. del Regolamento, sono le seguenti.

I. Il Salnitrajo dovrà far costruire, e tenere un forno con due caldaje, una delle quali sia riscaldata dal fuoco, l'altra dal fumo. Alla caldaja da riscaldarsi col fumo potrà sostituire una vasca di rame, ossia un *bacino di evaporazione*.

II. Dovrà provvedersi di due *marne* per lisciviarvi le terre con due recipienti per raccogliervi le acque, e inoltre di un numero sufficiente di tini per conservare le liscivie leggieri da passarsi sopra le nuove terre.

III. Dovrà in generale attenersi ai metodi, che il sotto-Ispettore del Distretto, o chi ne facesse le veci, sarà per prescrivergli all'atto della visita dell' Officina.

15. Veggendo a risultare, che il Salnitrajo non si presta all' eseguimento di dette prescrizioni, verrà obbligato alla pronta restituzione della anticipata, e nella rinnovazione delle patenti verrà proposto agli altri Salnitraj, che vi si saranno uniformati.

16. La Direzione delle Imposizioni Indirette, i Regolatori, e Delegati di Finanza, l' Ispettore, e i sotto-Ispettori de' Nitri e Polveri, terranno mano, ciascuno in ciò che lo riguarda, all' esecuzione delle presenti Istruzioni, che verranno stampate ed inserite nel Foglio Officiale.

PRINA.

Bono Seg. Generale.

CIRCOLARE

Del Ministro delle Finanze ai Prefetti per le Notificazioni delle demolizioni, colla facoltà ai Salnitraj di disporne del Nitro, e per lo stabilimento delle Nitriere Artificiali.

5. Luglio 1804. Anno III.

UNO degli oggetti, che occupa fortemente le cure, e la previdenza del Governo, è la raccolta de' Nitri. Se il clima Italiano è il più proprio per la formazione di questo elemento delle Arti e della difesa dello Stato, sarebbe per noi doppio titolo di rimprovero il non curare uno fra i doni più preziosi, di cui ci fosse larga natura.

Il Regolamento delli 21. Maggio 1804. vi chiama in più di un modo, Cittadino Prefetto, a dividere le cure, e le speranze del Governo. Vi prego di permettermi, ch' io qui fissi sopra alcuni punti più importanti la vostra attenzione.

Interessa sommamente, Cittadino Prefetto, che l' Artic. 18. sia eseguito generalmente, e a rigore. I resti, e le ruine degli edifizj, che nulla o poco giovino al proprietario offrono all'utile

industria del Salnitrajo una vera ricchezza, che tal può chiamarsi nel suo genere la copia del Nitro, che rinserrano. Sarà pertanto necessario, che voi ordiniate alle Municipalità, ed alla Polizia locale di esigere costantemente, e senza eccezioni le notificazioni delle demolizioni, sotto le pene prescritte, o che prescriverete entro i limiti indicati dalla Legge; tenendo a un tempo mano perchè siavi presso ogni Municipalità, e da loro Ufficiali somministrisi senza difficoltà ai Salnitraj la Tabella delle case ove seguono demolizioni. Queste misure però sarebbero senza oggetto, quando il proprietario delle materie non venisse contemporaneamente obbligato a permettere ai Salnitraj di disporne, tutt'al più mediante prezzo, o surrogazione di altro materiale come costumasi. Egli è da sperare, che i Cittadini del Dipartimento, cui presiedete, animati dal vostro spirito, e solleciti di secondare le persuasioni, e viste vostre non invidieranno alla povertà operosa del Salnitrajo un misero lucro.

Egual protezione meritano, e attendono i Salnitraj nelle ricerche, che da essi fannosi delle materie nitrose dove duramente li rispinge o l'alterezza del proprietario, o scaltramente ne li allontani or con uno, or con un altro pretesto il male concepito consiglio di sottrarsi alle viste loro. Il Nitro è di pubblica ragione; il Salnitrajo è la mano onde la Nazione il raccoglie.

Le disposizioni di massima, e di esecuzione, che sarete per dare, Cittadino Prefetto, a mente degli Articoli 18., e 19. del Regolamento non potranno che facilitare ed aumentare la raccolta de' Nitri.

Un altro mezzo più esteso per giungere allo stesso fine, il Governo attende di vederlo sollecitamente in opera posto da voi, Cittadino Prefetto, da cui solo dipende. Questo mezzo è lo stabilimento di una o più nitriere artificiali, che l' Artic. 28. del Regolamento v' incarica di stabilire a spesa, ed utile della Finanza. I lumi che su questo oggetto hanno sparso i Chimici d'Italia, e di Francia segnano le tracce a seguirsi, e rendono cosiffatti stabilimenti di facile, e non dispendiosa esecuzione. Il merito consiste nella scelta delle località, e nei dettagli della costruzione, onde si combini il prodotto massimo, colla minima spesa. Sotto questo rapporto, potendo riuscir utile la *memoria sopra i Tezoni*, e *le Fabbriche di Nitro* dell'Ispettore Breislak, ve ne trasmetto due Esemplari. Compiacetevi, Cittadino Prefetto, vivamente interessarvi alla creazione di cosiffatti stabilimenti, i quali uniranno il vantaggio e di accrescere la copia del Nitro, e di servire al privato di emulazione insieme e di esempio.

Sarà opportuno, che per la sistemazione del piano che mi dovete trasmettere, vi concertiate

col Regolatore, o Delegato di Finanza, nella cui giurisdizione cadrà la scelta del sito, ove stabilire la Nitriera. Ciò di che pregovi, si è di occuparvene con vivacità, e di presentarmi il piano sviluppato, ed ordinato in modo, così per la parte fisica, che per l'economica, che nulla lasci desiderare per la sua approvazione.

PRINA.

Bono Seg. Generale.

DISPOSIZIONI

Sui Nitri, e sulle Nitriere artificiali,

30. Luglio 1804. Anno III.

Il Ministro delle Finanze

Visto il titolo I. cap. II. del Regolamento sui Nitri e Polveri delli 21. Maggio 1804. Conformemente all' Art. 76. dello stesso Regolamento

DECRETA

I. CHiunque ha presentemente una Nitriera artificiale in attività per proprio conto dovrà fra giorni 30. dalla pubblicazione del presente averne fatta la notificazione al Regolatore o Delegato di Finanza, nella di cui giurisdizione è stabilita la Nitriera.

Indicherà nella notificazione il luogo in cui è posta la Nitriera, se propria o affittata, e la quantità di Nitro greggio, o veramente puro che se ne estrae ogn' anno.

II. Chiunque intende di stabilire una Nitriera artificiale puramente e semplicemente a termini dell'

dell' Artic. 22. del Regolamento, presenta la petizione al Regolatore o Delegato di Finanza, indicandovi il luogo in cui disegna di costruire la Nitriera.

III. Nel caso de' precedenti Articoli I. e II. il Regolatore o Delegato accorda indistintamente a chiunque la licenza di ritenere o stabilire la Nitriera senza costo di spesa alcuna.

IV. Il proprietario o conduttore di una Nitriera che ne continuerà o intraprenderà l'esercizio senza licenza cessa di esser esente dalle visite de' Salnitraj, e incorre inoltre nella perdita del genere, e nelle pene prescritte dall' Articolo 3. della Legge 5. Nevoso Anno IX. (E. F.)

V. Chiunque intenda di stabilire una Nitriera artificiale, e di prevalersi, a tale effetto dei vantaggi accordati dagli Articoli 23. e seguenti del Regolamento, presenterà la Petizione al Regolatore o Delegato di Finanza, specificando in essa petizione.

1. Il Comune, o territorio del Comune in cui disegna di stabilire la Nitriera, il terreno, e il locale = se questi siano di ragione propria = ovvero della Nazione = e nel secondo caso se trovinsi occupati, come, da chi, ovvero liberi.

2. Il modo e l'estensione dello stabilimento, e che quantità di Nitro puro si offre di fornire alla Finanza entro il novennio.

3. Se dimandi l'uso gratuito del terreno, e locale nazionale indicato, o invece di questo una somma in denaro a termini del §. 2. Art. 23. del Regolamento = se dimandi inoltre la sovvenzione promessa dallo stesso §. 2.

4. Se intende di consolidare in se solo il diritto privativo di raccogliere e fabbricare Nitro nel circondario dove va a stabilirsi la nitriera in conformità dell' Art. 26. del Regolamento.

5. Quali sarebbero in senso del petente le disposizioni da prescriversi dall' Autorità competente nel Comune ove sarà posta in attività la Nitriera affinchè, senza offesa della proprietà, costo o danno degli abitanti, venga la Nitriera medesima posta in situazione di raccogliere le sostanze vegetabili ed animali proprie alla nitrificazione.

VI. Il Regolatore o Delegato di Finanza sentito il sotto-Ispettore del Distretto trasmetterà il suo voto sulla petizione al Prefetto del Dipartimento, avvertendo in ispecie.

1. Se nel comune e territorio, ovvero nel *circondario* in cui si propone di stabilire la Nitriera ve ne siano già altre in attività, o sul punto di esserlo sì per conto de' privati che della Finanza, e che quantità di Nitro forniscano o promettano di fornire.

2. Se e quanti salnitrai esercitino in detto *Circondario* la loro professione, e quale sia

la *quantità minima* assegnata a ciascun d' essi.

3. Di quale *titolo* ossia *bontà* è il Nitro che fornisce il *Circondario*.

VII. Il voto del Regolatore o Delegato dettaglierà le condizioni sotto cui crederebbe conveniente la concessione.

VIII. La somma della sovvenzione sarà regolata in ragione di lire 150. milanesi per ogni libbre 200. di Nitro puro da once dodeci peso di Milano, che l'intraprenditore della nitriera si obbligherà di fornire ogni Anno fatta la comune del novennio, con che la sovvenzione non ecceda in alcun caso le lire duemille.

IX. Detta summa verrà aumentata di lire 75. per ogni libbre 200. di Nitro come sopra, quando non vi sia terreno o locale Nazionale da accordarsi ad uso gratuito, con che detta somma addizionale non ecceda le lire mille.

X. Il Prefetto del Dipartimento verifica avanti ogni cosa se il terreno o locale Nazionale di cui si chiede l' uso sia addattato e disponibile; verifica pure in generale i dati, e i fatti che garantiscono l' esposto dal concessionario, la probabilità, e i risultati verosimili dell' intrapresa, e trasmette al Ministro delle Finanze il suo parere sulla convenienza o non di accordare la concessione, e con quai modi, e cautele.

XI. Sarà particolare cura del Prefetto di e-

saminare tanto sull' indicazione fatta dal petizionario come al §. V. Art. 5. del presente, quanto ex-officio le disposizioni che potrebbero addottarsi a mente dell' Art. 29. del Regolamento.

XII. Il Ministro delle Finanze a termini dell' Art. 23. del Regolamento provoca la determinazione del Governo. La determinazione è comunicata al Prefetto: e da questo al Regolatore o Delegato di Finanza per l'esecuzione.

XIII. Il Regolatore o Delegato notifica la determinazione del Governo al petente. Questi esibisce la sigurtà a mente degli Articoli 24. e 25. del Regolamento.

XIV. Riconosciuta responsale la sigurtà il Regolatore o Delegato fa ricevere dal Causidico Notajo per mezzo di semplice Scrittura da questo autenticata l' obbligazione che il concessionario, e la sigurtà si assumono di eseguire le condizioni portate dalla determinazione del Governo, e dal Regolamento, e specialmente le seguenti:

1. Di avere stabilito fra tre Mesi dopo al più tardi, e di mantenere in attività la nitriera per Anni nove almeno.

2. Di restitnire la somma sovvenuta che gli dovrà per tal effetto venir pagata nell' atto stesso dell' obbligazione con Mandato sulla Cassa della Regolatoria o Delegazione.

La restituzione ha luogo mediante sconto

negli ultimi tre Anni del novennio in ragione di un terzo per Anno; e immediatamente, e per intero nel caso che non si stabilisca, o non si tenga in attività la Nitriera, ovvero manchi il possessore alla somministrazione della *minima*. In tali casi oltre il pronto rimborso della sovvenzione si pagherà dal concessionario l' interesse dell' anticipazione in ragione del cinque per cento a mente dell' Articolo 10. del Regolamento.

3. Di fornire nel novennio la quantità *minima* di Nitro che avrà regolata la sovvenzione. Il quinto di detta quantità costituisce la *minima* del primo triennio. L' applicazione del premio e della pena convenzionale pel di più, o meno fornito a mente degli Articoli 25. e 33. del Regolamento non ha luogo per i primi tre Anni, che dopo spirato il triennio.

Passato il primo triennio, la Finanza fissa la *minima* che il possessore della Nitriera dovrà fornire in ciascuno de' tre Anni del secondo triennio. Detta minima è regolata sul prodotto del triennio antecedente, con che però la somma delle tre minime non sia minore dei due quinti della quantità calcolata per l' intiero novennio, e su cui sarà stata regolata la sovvenzione.

Lo stesso si praticherà passato il secondo triennio per la *minima* dei tre Anni del triennio successivo.

4. Il concessionario e la sigurtà s' intenderanno aver eletto per foro competente il Tribunale del Comune dove risiede la Regolatoria o Delegazione di Finanza, oltre il foro del proprio domicilio ad elezione della Finanza medesima.

XV. Una Copia della Scrittura viene rimessa al concessionario contro i soli diritti della scritturazione e del bollo, ed altra copia è depositata negli Atti della Regolatoria o Delegazione.

XVI. Quanto sovra eseguito, il Regolatore o Delegato spedirà al concessionario la licenza in conformità dell' Articolo 3. della presente.

XVII. Il transunto della scrittura, la data della licenza, il Nitro che verrà annualmente somministrato, i pagamenti che si faranno, e qnanto occorrerà di relativo a tutte indistintamente le Nitriere Artificiali contemplate negli articoli 3., e 5. del presente Decreto sarà riportato alla partita rispettiva nel registro menzionato all' Articolo 11. delle Istruzioni in istampa delli 5. Luglio 1804.

XVIII. Il possessore di una Nitriera artificiale sarà obbligato di presentare la licenza all' Ispettore, e sott' Ispettore de' Nitri e Polveri, o a chi ne facesse le veci all' atto della visita.

XIX. Le disposizioni del Decreto 22. Giugno 1804. relative al maggior prezzo, ed alla verificazione del *titolo* de' Nitri forniti da' salnitraj sono comuni ai Nitri provenienti dalle Ni-

triere artificiali, colla sola avvertenza che gli ultimi sono necessariamente pagati in ragione del Nitro puro in conformità degli Articoli 25, e 34 del Regolamento.

XX. I Prefetti, la Direzione delle Imposizioni Indirette, i Regolatori e Delegati di Finanza, l' Ispettore, e i sott' Ispettori de' Nitri e Polveri sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda dell'esecuzione del presente Decreto che sarà stampato, pubblicato ed inserito nel Foglio Officiale.

PRINA.

Bono Seg. Generale.

LEGGE sulla fabbricazione e vendita delle Polveri.

(5. Nevoso Anno IX. e. f.) 26. Dicembre 1800.

Estratto de' Registri del Comitato di Governo.

Seduta del giorno 6. Nevoso Anno IX. Repubblicano.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negl' Atti del Comitato di Governo la seguente

LEGGE

Libertà Eguaglianza

Milano 5. Nevoso Anno IX. Repubb.

La Consulta Legislativa della Repubb. Cisalpina

Considerando, che nelle attuali circostanze le viste economico-politiche esigono, che la fabbricazione, e la Vendita delle Polveri da munizione, e da fucile si ritengano di privativo diritto della Repubblica.

Considerando, che il prezzo da stabilirsi alle diverse qualità di Polveri debb'esser proporzionato alle gravi spese, che incombono alla na-

zione per la fabbricazione, e raffinazione delle Polveri stesse;

Riconosciuta l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col suo Messaggio 25 Frimale p. p.

DETERMINA.

I. La fabbricazione e vendita delle Polveri da munizione, e da fucile in tutto il Territorio della Repubblica sono di privativo diritto della Nazione.

II. Dette Polveri si vendono per conto della Nazione ai seguenti prezzi.

Polvere di prima sorte, ossia soprafina, altrimenti detta *regale* per ogni libbra d'once dodici	lir.	2:	
Polvere fina di seconda sorte detta altrimenti mezzanella	„	1.	12: 6
Polvere comune da munizione	„	1:	2: 6

III. È proibita l'importazione nel Territorio della Repubblica delle Polveri forastiere di qualunque sorta: I contravventori, oltre la perdita del Genere invenzionato, incorrono nella penale di lire sei per ogni oncia. In caso d'impotenza al pagamento, sono puniti con due giorni d'arresto per ogni lire sei di multa incorsa. I recidivi sono multati del doppio. Le multe pecuniarie si applicano per metà alla Nazione, e

per metà all' inventore, o scopritore qualunque sia.

IV. Il Governo stabilisce le regole perchè almeno in ogni Capo luogo Dipartimentale vi abbia la regolare dispensa, e vendita delle Polveri, combinando le necessarie cautele colla possibile maggior economia nelle spese.

La presente Legge sarà stampata.

Firmat. PETIET PRESIDENTE.

Sott. *MACCHI Segr.*

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Il Comitato di Governo.

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA.

Luogo del Sigillo

CLAVENA *Segr. Gen.*

LEGGE sulla raffinazione e vendita de' Nitri.

(5. Nevoso Anno IX. e. f.) 26. Dic. 1800.

Estratto de' Registri del Comitato di Governo.

Seduta del giorno 7. Nevoso Anno IX. Rep.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la seguente

LEGGE

Libertà Eguaglianza

Milano 5. Nevoso Anno IX. Repubb.

La Consulta Legislativa della Repubb. Cisalpina

Considerando, che la raccolta, e la raffinazione de' Salnitri, in quanto servono alla fabbricazione della Polvere da fuoco, formano un oggetto interessante la pubblica sicurezza, e la difesa della Repubblica.

Considerando che la Vendita de' Nitri raffinati in quanto servono alle Arti, alle manifatture, ed all' industria, somministra un ramo di risorsa alle Finanze Nazionali.

Considerando, che per l' uno, e l'altro rapporto è necessario di adottare prontamente sul

proposito un sistema uniforme, che serva di regola in tutta la Repubblica.

Riconosciuta sugli anzidetti motivi l'urgenza proposta dal Comitato di Governo col suo Messaggio de' 25. Frimale ora scorso,

DETERMINA.

I. La raffinazione, e vendita de' Nitri in tutto il Territorio della Repubblica sono di privativo diritto della Nazione.

II. Il Governo per mezzo degli Ufficj di Finanza accorda ai Salnitrai, che troverà necessarj in ciascun Distretto un certificato di approvazione, onde possano raccogliere il Salnitro nell' interno delle case, stalle, e luoghi recinti: pubblica in tutti i Dipartimenti le regole e discipline, che servano di appendice alla presente Legge.

III. È proibito a qualsivoglia Cittadino, che non sia munito di detto certificato il raccogliere, e fabbricare Nitro fuori della propria Casa, e de' proprj fondi. I contravventori, oltre la perdita del Genere, incorrono nella penale di lire 60. per ogni peso di Nitro, ed in proporzione per una minore, o maggiore quantità. Nel caso d' impotenza a tal pagamento lo scontano con un giorno di carcere per ogni lire cinque di multa incorsa. I recidivi sono multati del doppio.

IV. Sono eccettuati dalla disposizione del presente Articolo que' Cittadini, che possedessero, o costruissero di nuovo Nitriere artificiali nelle proprie case, fondi, e possessi, tanto in Città, quanto in Campagna. Questi ne riportano l' opportuna licenza, che viene loro rilasciata gratuitamente.

V. Non è permesso ai Salnitrieri, come neppure ai Proprietarj, o Conduttori di Nitriere artificiali, nè a chiunque estragga il Nitro dalle proprie case e fondi, il raffinare i Nitri fino alla terza cotta. I Nitri greggi in qualunque modo raccolti devono essere tradotti alle raffinerie della Repubblica. Il Nitro greggio viene acquistato per conto della Nazione al prezzo di lire dodeci di Milano per ogni quarto di quintale. Tale prezzo può essere accresciuto fino a lire dodici soldi dieci per ogni quarto di quintale come sopra, in ragione della migliore qualità del Nitro, e delle diverse circostanze locali dei Territorj della Repubblica. Il Governo sopra tale regola fa pubblicare i prezzi che stimerà di assegnare ai Nitri greggi in ciascun Dipartimento.

VI. Il Governo determina il numero delle raffinerie, e dei magazzini di Nitro in tutto il Territorio della Repubblica, e prescrive un metodo d' amministrazione semplice, uniforme, ed economico per tali stabilimenti.

VII. I Nitri raffinati si vendono per conto della Nazione ai seguenti prezzi.

Nitro di prima cotta per ogni libbra d' oncie dodici Milanesi	lir.	— : 15
Detto di seconda cotta, ossia seconda raffinazione	„	1 : —
Detto raffinato di terza cotta ossia a perfezione . . .	„	8. 10

VIII. È proibita l'estrazione del Nitro dal Territorio della Repubblica. I contravventori, oltre la perdita del Genere, incorrono nella penale di lire venticinque per ogni libbra di genere invenzionato. Nel caso d' impotenza sono puniti con cinque giorni di carcere per ogni libbra. Tale multa viene duplicata pei recidivi.

IX. L' introduzione de' Nitri forestieri è permessa, purchè il genere sia venduto ai magazzini nazionali, a tal effetto i Nitri Esteri dovranno notificarsi alla prima Ricettoria di confine, da cui saranno accompagnati con bolletta gratuita sino alla più vicina raffineria della Repubblica. Ogni contravvenzione del precedente Articolo è punita come al precedente Articolo VIII.

X. Le multe pecuniarie portate contro i trasgressori della presente Legge agli Articoli 3. 7.

8., e 9. sono applicate per metà alla Cassa Nazionale e per l'altra all'accusatore, od inventore. Nel caso di contravventori impotenti al pagamento, la Nazione si riserva di premiare altrimenti l'inventore, o scopritore a misura delle circostanze.

DISCIPLINE.

1. Il numero de' Salnitrieri in ciascun Dipartimento è determinato dal Governo, che loro assegna anche un proporzionato Circondario, e lo fa munire dell' opportuno certificato d' approvazione, il quale non può durare che un anno.

2. Ogni Salnitriere, dentro il Circondario assegnatogli, può valersi sotto la sua responsabilità dell' opera di commessi subalterni, altrimenti detti spazzini, purchè questi siano riconosciuti dai respettivi Uffizj di Finanza, e si attengano esattamente alle presenti discipline.

3. Qualunque Salnitriero, o suo commesso, che nella raccolta del Salnitro oltrepassa i confini del Circondario prescrittogli, incorre nella penale di lire trenta per ogni contravvenzione applicabili metà al Tesoro Nazionale e metà allo scopritore, o denunziante. In caso d' inadempienza al pagamento è punito con tre giorni di carcere.

4. Sono tenuti i Salnitrieri, e loro commessi a legittimare la loro Persona presso l' Uffiziale Municipale del Circondario, ove intendono rac-

cogliere Salnitro, producendo allo stesso il proprio certificato d' approvazione, e riportandone la di lui vidimazione.

5. I Salnitrieri, e loro commessi entrar non possono nelle case, stalle, e luoghi recenti senza l' intelligenza de' proprietarj. Questi hanno diritto di vedere i certificati de' Salnitrieri medesimi.

6. È proibito ai Salnitrieri di usare qualunque violenza sotto pena di quindici giorni di carcere per ogni caso provato. Qualora il proprietario loro negasse l' ingresso nei fabbricati anzidetti, si rivolgono alla Municipalità locale, che presta loro la necessaria assistenza, e definisce sommariamente la controversia. Non possono però i Salnitrieri medesimi presentarsi alla stessa Casa, o Circondario per fare le loro operazioni più di due volte all' anno.

7. Giustificata la legittimità della loro missione verso i proprietarj, onde poter liberamente entrare nelle case e luoghi di ragion privata, non possono i Salnitrieri usare altri stromenti per raccogliere il Salnitro, oltre i determinati, e descritti nel loro certificato d' approvazione, ben inteso però, che quelli per la raschiatura dei muri sieno di legno, e non mai di ferro.

8. Sono tenuti i Salnitrieri al pronto rifaci-

mento di tutti i danni, che per estrarre il Salnitro cagionassero ai muri tanto interni, che esterni delle case, ed a qualsivoglia altra parte degli Edificj di ragione pubblica, e privata. In caso di questione la Municipalità locale fa eseguire la repristinazione dei muri danneggiati a tutto carico, e spesa de' Salnitrieri.

9. Sono esenti dall'accesso de' Salnitrieri, e loro commessi le case, stalle, e circondarj di quei Cittadini che proveranno di tenere in attività Nitriere artificiali, o che vorranno estrarre il Nitro greggio da se medesimi; purchè in questo caso la quantità, che ne esibiscono alla Nazione sia proporzionata alla estensione, e natura de' Circondarj da loro posseduti, e già descritti. Ogni contravvenzione per parte de' Salnitrieri a quest' Articolo è punita come al precedente Artic. 6.

10. Qualunque Salnitriere, o proprietario di Nitriere artificiali, od anche raccoglitore di Nitro greggio dalle proprie case, e fondi per essere legittimamente abilitato a tradurre ai magazzini della Repubblica i Nitri raccolti è tenuto a riportare dal più vicino Uffizio di Finanze l'opportuna bolletta d'accompagnamento specificante la qualità, ed il peso del genere. Tale bolletta si rilascia gratuitamente; la mancanza di questo ricapito importa la perdita del

genere, e la multa di lire sessanta applicabile come sopra per ogni quarto di quintale di Nitro invenzionato. Il contravventore impotente è punito con otto giorni di carcere.

La presente Legge sarà stampata.

Firmat. PETIET PRESIDENTE.

Sott. *Macchi Segr.*

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

Il Comitato di Governo.

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA.

Luogo del Sigillo

CLAVENA *Segr. Gen.*

941361